

N. CLIX - Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010, N. CXXVII.

25 gennaio 2012

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO
DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

Vista la *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, art. 7, comma 2, del 26 novembre 2000;

Vista la *Legge sulle fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI;

considerata l'urgente necessità di modificare ed integrare la Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010, n. CXXVII;

Ha promulgato il seguente

DECRETO


Art. 1. – Sono promulgate le modifiche ed integrazioni alla Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010, n. CXXVII, secondo il testo in allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Art. 2. – Sono fatti salvi, in quanto compatibili con il presente Decreto, le disposizioni contenute nei regolamenti e nelle istruzioni adottati dall'Autorità di Informazione Finanziaria prima del 26 gennaio 2012.

Art. 3. – Le disposizioni contenute nel Decreto e nel testo in allegato, entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

L'originale del presente Decreto e dell'annesso allegato, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli "Acta Apostolicae Sedis", mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, venticinque gennaio duemiladodici


+ GIUSEPPE BERTELLO
Arcivescovo tit. di Urbisaglia
Presidente

Modifiche e integrazioni alla Legge del 30 dicembre 2010, N. CXXVII concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.

**LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

- Visto il *Trattato del Laterano*, sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;
- Vista la *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano* del 26 novembre 2000;
- Vista la *Legge sulle fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI;
- Vista la *Legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale* del 7 giugno 1929, n. V;

considerato che:

- il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo sono fenomeni in costante evoluzione, anche sul piano tecnologico, costituendo una minaccia per la stabilità, l'integrità e il funzionamento regolare dei settori economico e finanziario, e per la reputazione degli operatori economici e finanziari;
- ogni Giurisdizione è chiamata a fornire il proprio contributo, adeguando l'ordinamento interno e cooperando a livello internazionale, ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- la Convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione europea del 17 dicembre 2009, prevede l'adozione di adeguate misure ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

tenuto conto che:

- nello Stato vige un regime di monopolio pubblico nei settori economico, finanziario e professionale;

allo scopo di:

- adeguare l'ordinamento interno dello Stato alla normativa internazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- promuovere la trasparenza e l'integrità dei settori economico, finanziario e professionale;

- sostenere la collaborazione attiva tra le Autorità competenti ed i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente legge, ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

- favorire la collaborazione attiva tra le Autorità competenti a livello interno e internazionale, ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ha ordinato e ordina quanto appresso da osservarsi come Legge dello Stato:

CAPO I

Definizioni, principi generali e ambito di applicazione

Art. 1 (Definizioni)

Ai soli fini della presente legge, si intende per:

1. «*attività svolta professionalmente*»: un'attività economica organizzata, esercitata in maniera abituale, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, svolta in nome e per conto di terzi;
2. «*Autorità pubblica*»: organismo o ente che, in base all'ordinamento interno, svolge, direttamente o indirettamente, un'attività istituzionale espressione dell'autorità sovrana;
3. «*persona giuridica*»: ogni persona giuridica, qualsiasi sia la natura e l'attività, incluse le fondazioni ed i *trust*, non rientrante nella definizione di Autorità pubblica;
4. «*riciclaggio*»: a) gli atti di cui all'articolo 421 *bis* del codice penale;
b) il concorso in uno degli atti di cui all'articolo 421 *bis* del codice penale, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;
5. «*reato presupposto*»: uno dei reati presupposto del riciclaggio contenuti nei seguenti articoli del codice penale:

138 *bis* (*Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione*); 138 *ter* (*Finanziamento del terrorismo*); 138 *quater* (*Arruolamento con finalità di terrorismo o di eversione*); 138 *quinquies* (*Addestramento ad attività con finalità di terrorismo o di eversione*); 138 *sexies* (*Attentato per finalità di terrorismo o di eversione*); 138 *septies* (*Atti di terrorismo o di eversione con armi o dispositivi esplodenti o letali*); 145 - 154 (*Delitti contro la libertà individuale*); 171-174 (*Corruzione*); 248 - 249 (*Associazione per delinquere*); 256 - 258 (*Falsità in monete e carte di pubblico credito*); 295 - 297 (*Frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti*); 299 *bis* (*Abuso di informazioni privilegiate*); 299 *ter* (*Manipolazione del mercato*); 311 *bis* (*Pirateria*); 326 *bis* (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*); 326 *ter*

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); 326 *quinquies* (Prescrizioni abusive); 331 - 339 (Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie); 364 - 371 (Omicidio); 372 - 375 (Lesioni personali); 402 - 404 (Furto); 406 - 412 (Rapina, estorsione e ricatto); 413 (Truffa e altre frodi); 416 *bis* (Malversazione a danno dello Stato); 416 *ter* (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 416 *quater* (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); 417 - 420 (Appropriazione indebita); 421 (Ricettazione); 422 (Usurpazione); 459 *bis* (Contrabbando); 460 - 470 (Contravvenzioni concernenti le armi e i dispositivi esplosivi o letali); 472 *bis* (Reati contro l'ambiente); 472 *ter* (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti);

nonché ogni fattispecie di reato punita dal codice penale, nel minimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore a sei mesi, o nel massimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore ad un anno.

6. «atti con finalità di terrorismo»: ai fini degli articoli 138 *bis*, *ter*, *quater*, *quinquies*, *sexies* e *septies* del codice penale, le condotte destinate a procurare la morte o gravi lesioni personali ai civili o alle persone che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato, che, per loro natura o contesto, sono compiute allo scopo di:

a) intimidire una popolazione;

b) costringere le Autorità pubbliche o un'Organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

7. «atti con finalità di eversione»: ai fini degli articoli 138 *bis*, *ter*, *quater*, *quinquies*, *sexies* e *septies* del codice penale, le condotte destinate a procurare la morte o lesioni personali ai civili o alle persone che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato, che, per loro natura o contesto, sono compiute allo scopo di destabilizzare le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali fondamentali di uno Stato o di un'organizzazione internazionale;

8. «finanziamento del terrorismo»: a) gli atti di cui all'articolo 138 *ter* del codice penale:

b) il concorso in uno degli atti di cui all'articolo 138 *ter* del codice penale, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

9. «armi o dispositivi esplosivi o letali»: le armi o i dispositivi,

a) esplosivi o incendiari concepiti per causare la morte, gravi lesioni personali o ingenti danni materiali, o in grado di causarli;

b) concepiti per causare la morte o gravi lesioni personali, o in grado di causarli, mediante l'emissione, la propagazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe, o di radiazioni o materiali radioattivi;

10. «denaro contante»: a) il denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio);

b) i titoli emessi o negoziabili al portatore, inclusi gli assegni turistici, gli assegni, i titoli all'ordine e i mandati di pagamento emessi o girati senza restrizioni a favore di un beneficiario fittizio o emessi o girati in maniera tale che il relativo titolo si trasmetta alla consegna, nonché i titoli incompleti, firmati ma privi del nome del beneficiario;

11. «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, e i documenti o gli strumenti aventi valore legale, in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, recanti un diritto, titolo o interesse sui beni medesimi;

12. «risorse economiche»: le attività e le utilità di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, inclusi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono beni ma che possono essere utilizzate per ottenere beni o servizi;

13. «soggetti individuati»: le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni e qualsiasi tipo di gruppo o entità individuati come destinatari del congelamento di beni o risorse economiche ai sensi dell'articolo 24 della presente legge;

14. «congelamento»: a) con riferimento ai beni, il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei beni o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei beni, compresa la gestione di portafoglio;

b) con riferimento alle altre risorse economiche, il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione delle risorse economiche, inclusi la vendita, la locazione o la costituzione di qualsiasi altro diritto reale o di garanzia, al fine di ottenere in qualsiasi modo beni o servizi,

15. «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata una prestazione o transazione, ovvero, in caso di società o persone giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, sono titolari o controllano la società o persona giuridica, o ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato alla presente legge;

16. «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione e la sede legale;

17. «prestatori di servizi relativi a società o persone giuridiche»: ogni persona fisica o giuridica che svolge professionalmente una delle attività elencate nell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero ii), della presente legge;

18. «persone politicamente esposte»: le persone che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche, come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato alla presente Legge;

19. «sostanze stupefacenti o psicotrope»: ogni elemento o sostanza, naturali o sintetici, i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali o effetti simili sul sistema nervoso centrale;

20. «*banca di comodo*»: una banca o un ente creditizio che svolge attività simili, che sia stato costituito in uno Stato in cui non ha alcuna presenza fisica e che consenta di esercitare la direzione ed una gestione reali e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
21. «*conti correnti di corrispondenza*»: conti tenuti dalle banche, di norma su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre transazioni);
22. «*prestatore di servizi di pagamento*»: la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di pagamento o di trasferimento di fondi;
23. «*servizi di pagamento*»: servizi che permettono l'esecuzione di depositi, prelievi, transazioni e ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, relativamente ad un conto di pagamento, ovvero l'emissione e/o l'acquisizione di strumenti di pagamento e le rimesse di denaro contante;
24. «*trasferimento di fondi*»: una transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;
25. «*rapporto*»: un rapporto d'affari, ossia un rapporto di natura professionale o commerciale, che sia correlato con le attività professionali svolte dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e che, nel momento della sua instaurazione, si presuma possa avere una certa durata;
26. «*prestazione*»: prestazione di natura professionale o commerciale correlata con una delle attività svolte dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
27. «*transazione*»: a) la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;
- b) per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), un'attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
28. «*transazione collegata*»: una transazione, ancorché autonoma, che unitamente ad un'altra o ad altre costituisca una transazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ad euro 15.000, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni lavorativi;
29. «*mezzi di pagamento*»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
30. «*strumenti finanziari*»: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di organismi di investimento collettivo; contratti di opzione; strumenti finanziari derivati;

Art. 1 bis
*(Trasparenza e integrità dei settori
economico, finanziario e professionale)*

Al fine di tutelare e promuovere l'integrità e la trasparenza dei settori economico, finanziario e professionale, nello Stato sono vietati:

- a) l'apertura o la tenuta di conti, depositi, libretti di risparmio o analoghi rapporti, anonimi o cifrati o intestati a nomi fittizi o di fantasia;
- b) l'apertura o la tenuta di conti di corrispondenza con una banca di comodo, ovvero l'apertura o il mantenimento di conti di corrispondenza con una banca o con un ente creditizio o finanziario che, in maniera pubblicamente nota, consentano ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti;
- c) l'apertura di case da gioco.

Art. 1 ter
(Ordinamento generale e diritto alla riservatezza)

1. Le politiche, le misure e le procedure richieste dalla presente legge allo scopo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sono adottate e attuate in maniera coerente:

- a) al contesto sociale e al regime di monopolio pubblico vigente nello Stato nei settori economico, finanziario e professionale;
- b) alla natura istituzionale dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- c) al rischio connesso alla categoria di controparte o alla tipologia di rapporto, di prestazione o di transazione.

2. Le disposizioni della presente legge sono attuate in maniera conforme ai principi generali dell'ordinamento canonico, prima fonte normativa e interpretativa dell'ordinamento dello Stato.

3. Le disposizioni della presente legge sono attuate senza pregiudizio del diritto alla riservatezza, come protetto dai principi e dalle norme fondamentali dell'ordinamento vigente, fatte salve le eccezioni espressamente stabilite dalla presente legge ai fini della collaborazione e dello scambio di informazioni tra le Autorità competenti per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 2
*(Soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo)*

1. Sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione, e di segnalazione delle transazioni sospette:

a) tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che svolgono professionalmente una delle seguenti attività:

i) raccolta pubblica di depositi o di fondi rimborsabili;

ii) concessione di prestiti;

iii) *leasing* finanziario;

iv) trasferimento di fondi;

v) emissione e gestione di mezzi di pagamento;

vi) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

vii) intermediazione per qualsiasi tipologia di strumenti finanziari, cambi e contratti su tassi di cambio o d'interesse;

viii) partecipazione all'emissione di titoli e offerta di servizi finanziari connessi;

ix) gestione di portafoglio titoli sia individuali sia collettivi;

x) raccolta e gestione di denaro contante o altri titoli;

xi) qualsiasi altra forma di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro contante, di beni o risorse economiche;

xii) offerta di contratti di assicurazione sulla vita o di investimenti assicurativi connessi;

xiii) operazioni di cambio;

b) i seguenti professionisti:

i) avvocati, notai, revisori dei conti, consulenti contabili e tributari esterni, quando prestano la loro opera o partecipano ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistono qualcuno nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni o risorse economiche; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; l'organizzazione dei contributi necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società o persone giuridiche;

ii) prestatori di servizi relativi a società o persone giuridiche, quando:

costituiscono una società o persona giuridica; occupano la funzione di dirigente, di amministratore o di socio di una società, o una funzione analoga in una persona giuridica, o provvedono affinché un'altra persona occupi tale posizione; forniscono una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale ed altri servizi connessi ad una società o persona giuridica; occupano la funzione di fiduciario in un *trust* espresso o in un ente analogo o provvedono affinché un'altra persona occupi tale posizione; esercitano il ruolo di azionista per conto di terzi o provvedono affinché un'altra persona occupi tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta agli obblighi di comunicazione;

al fine di tutelare il segreto professionale, l'obbligo di segnalazione di transazioni sospette non si applica ai professionisti indicati nella lettera b), numero i), per le informazioni che essi ricevono nel corso dell'esame della posizione giuridica dell'assistito o nella difesa o rappresentanza del medesimo in una mediazione, in un arbitrato o in un procedimento di natura giudiziaria o amministrativo, compresa la consulenza sull'eventualità di avviare o evitare un procedimento, qualsiasi sia il momento nel quale si ricevono le informazioni.

c) i seguenti soggetti:

i) agenti immobiliari, in caso di transazione per la compravendita di beni immobili;

ii) commercianti di metalli o di pietre preziose, in caso di transazione di importo pari o superiore ad euro 15.000;

2. Le Autorità pubbliche segnalano le transazioni sospette, qualora siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che denaro contante, beni o altre risorse economiche siano i proventi di un reato, o che siano in corso o che siano stati compiuti o tentati atti finalizzati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Art. 2 bis

(Filiali, succursali ed enti controllati)

1. Le filiali e le succursali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché gli enti da questi controllati, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, situati in un altro Stato, sono sottoposti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. Nei casi in cui gli obblighi stabiliti dallo Stato estero non siano equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge, la filiale, succursale o ente controllato, operano in conformità agli obblighi stabiliti dalla presente legge, nei limiti consentiti dall'ordinamento dello Stato estero.

3. Nei casi in cui gli obblighi stabiliti dallo Stato estero non siano equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge, la filiale, succursale o ente controllato informano l'Autorità di Informazione Finanziaria.

Art. 2 ter

(Organizzazione e formazione del personale)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, adottano adeguate politiche, assetti organizzativi, misure e procedure ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, aggiornandoli anche sulla base dello sviluppo della tecnologia e dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, selezionano coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, tra persone in possesso di adeguata competenza e professionalità.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, adottano politiche, programmi e misure per garantire un adeguato livello professionale del personale, dei consulenti e dei collaboratori, a qualsiasi titolo, al fine della corretta ed efficace attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Le misure comprendono programmi di formazione e di aggiornamento in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 2 quater

(Registrazione delle persone giuridiche)

1. Le persone giuridiche aventi sede legale nello Stato, qualsiasi sia la loro natura e attività, a norma delle disposizioni dell'ordinamento vigente, sono registrate presso il Governatorato, dove sono conservati e aggiornati i dati e le informazioni relativi alla natura, all'attività, all'organizzazione, agli organi di amministrazione, di direzione e di controllo, e ai membri.

2. Il registro di cui al comma 1 è accessibile alle Autorità competenti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

CAPO I bis
Autorità competenti

Art. 2 quinquies
(Segreteria di Stato)

1. La Segreteria di Stato è competente per la definizione delle politiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tali materie, promuove la collaborazione tra le Autorità della Santa Sede e dello Stato competenti nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. La Segreteria di Stato cura l'adesione della Santa Sede a trattati e accordi internazionali, nonché le relazioni e la partecipazione della Santa Sede alle istituzioni ed organismi internazionali competenti nel definire le norme e le buone pratiche in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 2 sexies

(Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano)

La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano è competente per l'adozione di regolamenti generali di attuazione della presente legge.

Art. 2 septies

(Autorità di Informazione Finanziaria)

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria svolge le funzioni stabilite dalla presente legge con autonomia e indipendenza operative e, in attuazione di tali principi, è dotata di adeguate risorse.

2. Con riferimento all'attività di vigilanza sui soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, l'Autorità di Informazione Finanziaria:

a) vigila ai fini del rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente legge ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

b) verifica, anche mediante ispezioni, l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche, degli assetti organizzativi, delle misure e delle procedure adottate in attuazione dell'articolo 2 *ter* ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

Le ispezioni sono disciplinate con regolamento della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

L'Autorità di Informazione Finanziaria può stipulare Protocolli d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini delle attività di cui alle lettere a) e b).

c) emana linee guida e disposizioni di attuazione in materia di:

i) obblighi di adozione di politiche, assetti organizzativi, misure e procedure stabiliti dall'articolo 2 *ter*;

ii) obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione, e di segnalazione di transazioni sospette, stabiliti dai Capi V, VI e VII;

iii) trasferimento di fondi.

3. Con riferimento alle segnalazioni di transazioni sospette, l'Autorità di Informazione Finanziaria:

a) riceve le segnalazioni di transazioni sospette;

- b) effettua l'analisi finanziaria delle segnalazioni di transazioni sospette ricevute;
- c) trasmette al Promotore di Giustizia le informazioni che ritiene sufficientemente fondate e che integrino possibili casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- d) accede, in maniera tempestiva, alle informazioni di natura finanziaria, amministrativa o investigativa necessarie ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni di cui alle lettere a) e b);
- e) emana linee guida per agevolare la segnalazione di transazioni sospette e fornisce ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, indicazioni sulle modalità di segnalazione, inclusa la proposta di moduli e di procedure da seguire nella segnalazione;
- f) elabora e diffonde modelli e schemi di comportamenti anomali sul piano economico o finanziario, riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- g) fornisce ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, informazioni aggiornate circa le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche al fine di agevolare la formazione del personale dei soggetti tenuti alla segnalazione di transazioni sospette;
- h) sospende per un massimo di cinque giorni lavorativi, qualora ciò non pregiudichi le indagini dell'Autorità giudiziaria, le transazioni sospette per motivi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche su richiesta dell'Autorità giudiziaria, dando immediata notizia della sospensione alla medesima Autorità.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria, anche avvalendosi delle informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni di cui al comma 3:

- a) svolge analisi e studi anche su specifiche anomalie, riferibili ad ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su particolari settori o singole realtà dell'economia e della finanza ritenuti a rischio;
- b) pubblica rapporti periodici, contenenti statistiche e informazioni non coperte dal segreto d'ufficio e connesse all'esercizio della propria attività.

5. Tutti i dati, le informazioni e i documenti in possesso dell'Autorità di Informazione Finanziaria:

- a) sono conservati con sistemi che garantiscano la loro sicurezza e integrità;
- b) sono coperti dal segreto d'ufficio salvo i casi di comunicazione o scambio di informazioni tra Autorità competenti, nei casi stabiliti dalla presente legge e nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente.

6. L'Autorità di Informazione Finanziaria applica le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi stabiliti dall'articolo 42.

7. L'Autorità di Informazione Finanziaria, con il nulla osta della Segreteria di Stato, stipula Protocolli d'intesa con analoghe Autorità di altri Stati al fine dello scambio di

informazioni relative a transazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

8. Il Presidente dell'Autorità di Informazione Finanziaria, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Segretario di Stato un rapporto sull'attività svolta dall'Autorità nell'anno solare precedente.

Al rapporto è unita una relazione dettagliata sulle risorse impiegate dall'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni e di ogni attività a queste connesse.

9. Le linee guida e le disposizioni di attuazione dell'Autorità di Informazione Finanziaria, sono pubblicati nei Supplementi degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Art. 2 *octies*
(Corpo della Gendarmeria)

1. Il Corpo della Gendarmeria svolge indagini ai fini della prevenzione e del contrasto dell'attività criminosa, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dall'ordinamento vigente.

2. Il Corpo della Gendarmeria cura la formazione e l'aggiornamento professionale di tutti i suoi membri, sia superiori sia agenti, sui fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e adotta tecniche avanzate di indagine per l'efficacia della propria attività nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. Il Corpo della Gendarmeria, con il nulla osta della Segreteria di Stato, stipula Protocolli d'intesa con analoghe Autorità di altri Stati, ai fini della prevenzione e del contrasto dell'attività criminosa, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

CAPO II
Disposizioni penali in materia di riciclaggio

Art. 3
(Riciclaggio e auto-riciclaggio)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo X "Dei delitti contro la proprietà" Capo V alla rubrica "Della ricettazione" è aggiunto "del riciclaggio, dell'auto-riciclaggio e dell'impiego dei proventi di attività criminose". Nello stesso Capo, dopo l'art. 421 è aggiunto l'articolo 421 bis del seguente tenore:

421 bis 1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 421:

a) sostituisce, converte o trasferisce denaro contante, beni o altre risorse economiche, conoscendo che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività criminale a sottrarsi alle conseguenze

giuridiche delle proprie azioni;

b) occulta o dissimula la reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà di denaro contante, beni o altre risorse economiche, o dei diritti sugli stessi, conoscendo che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso ad un reato presupposto;

c) acquista, possiede, detiene o utilizza denaro contante, beni o altre risorse economiche, conoscendo, al momento della loro ricezione, che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso ad un reato presupposto;

è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 15.000.

2. Il riciclaggio sussiste qualsiasi sia il valore del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche che provengono dal reato presupposto, anche qualora non vi sia stata la condanna per tale reato.

3. Il riciclaggio sussiste anche quando l'autore è lo stesso del reato presupposto.

4. Il riciclaggio sussiste anche quando il delitto da cui provengono il denaro contante, i beni o le risorse economiche è stato commesso in un altro Stato.

5. Nei casi di condanna, il giudice dispone la confisca:

a) del prodotto, diretto o indiretto, del riciclaggio, inclusi tutti i mezzi utilizzati o che si intendevano utilizzare per il riciclaggio;

b) del profitto o altro beneficio derivanti, direttamente o indirettamente, dai proventi dal delitto antecedente al riciclaggio.

6. Quando non è possibile procedere alla confisca di quanto indicato al comma 5, lettere a) e b), il giudice dispone la confisca di denaro contante, beni o risorse economiche di valore equivalente, che risultino essere di proprietà o posseduti dal condannato, in maniera esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

7. Il denaro contante, i beni e le risorse economiche oggetto di confisca di cui ai commi 5 e 6, tenuto conto di eventuali accordi internazionali di ripartizione, sono acquisiti dalla Santa Sede e devolute alle opere di religione e di carità del Sommo Pontefice.

8. Il giudice adotta misure cautelari, incluso il sequestro, al fine di prevenire la vendita, il trasferimento o disposizione del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche possibile oggetto di confisca, nonché provvedimenti che consentano alle Autorità competenti di identificare, rintracciare e congelare il denaro contante, i beni o le risorse economiche possibile oggetto di confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Art. 3 bis
(Impiego dei proventi di attività criminose)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo X "Dei delitti contro la proprietà" Capo V alla rubrica "Della ricettazione" è aggiunto "del riciclaggio, dell'auto-riciclaggio e dell'impiego dei proventi di attività criminose". Nello stesso Capo dopo l'articolo 421 bis è aggiunto l'articolo 421 ter del seguente tenore:

- 421 ter 1. Chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro contante, beni o altre risorse economiche provenienti da un delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 15.000.
2. Nei casi di condanna, si applicano i commi 5, 6, 7, e 8 dell'articolo 421 bis.

CAPO III
Altre fattispecie delittuose

Art. 4
(Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 bis del seguente tenore:

- 138 bis 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
2. La finalità di terrorismo sussiste anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro un altro Stato, un'istituzione o un organismo internazionale, o quando si sono svolti in un altro Stato.
3. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.
4. Quando non è possibile procedere alla confisca di quanto indicato al comma 3, il giudice dispone la confisca di denaro contante, beni o risorse economiche di valore equivalente, che risultino essere di proprietà o posseduti dal condannato, in maniera esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.
5. Le cose oggetto di confisca di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto di eventuali accordi internazionali di ripartizione, sono acquisiti dalla Santa Sede e devoluti alle opere di

religione e di carità del Sommo Pontefice e destinati, almeno in parte, all'assistenza delle vittime del terrorismo e delle loro famiglie.

6. Il giudice adotta misure cautelari, incluso il sequestro, al fine di prevenire la vendita, il trasferimento o disposizione del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche possibile oggetto di confisca, nonché provvedimenti che consentano di identificare, rintracciare e congelare il denaro contante, i beni o le risorse economiche possibile oggetto di confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Art. 4 bis
(Finanziamento del terrorismo)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in specie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 ter del seguente tenore:

138 ter 1. Chiunque, con qualsiasi atto illecito e doloso, in maniera diretta o indiretta, raccoglie o eroga, deposita o custodisce denaro contante, beni o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, con l'intenzione che essi saranno utilizzati o conoscendo che essi saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di compiere uno o più condotte con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più condotte con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'utilizzo dei beni o delle risorse economiche per la commissione o il tentativo delle condotte medesime, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Il reato sussiste sia, se gli atti sono rivolti a finanziare associazioni sia, se gli atti sono rivolti a finanziare una o più persone fisiche.

3. La finalità di terrorismo sussiste anche quando gli atti sono rivolti contro un altro Stato, un'istituzione o un organismo internazionale, o quando si sono svolti in un altro Stato.

4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

5. Quando non è possibile procedere alla confisca di quanto indicato al comma 3, il giudice dispone la confisca di denaro contante, beni o risorse economiche di valore equivalente, che risultino essere di proprietà o posseduti dal condannato, in maniera esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

6. Le cose oggetto di confisca di cui ai commi 4 e 5, tenuto conto di eventuali accordi internazionali di ripartizione, sono acquisiti dalla Santa Sede e devoluti alle opere di religione e di carità del Sommo Pontefice e destinati, almeno in parte, all'assistenza delle vittime del terrorismo e delle loro famiglie.

7. Il giudice adotta misure cautelari, incluso il sequestro, al fine di prevenire la vendita, il trasferimento o disposizione del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche possibile oggetto di confisca, nonché provvedimenti che consentano di identificare, rintracciare e congelare il denaro contante, i beni o le risorse economiche possibile oggetto di confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Art. 5

(Arruolamento con finalità di terrorismo o di eversione)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 quater del seguente tenore:

138 *quater* 1. Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 138 *bis*, arruola una o più persone per il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione ovvero di sabotaggio di servizi o installazioni pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Il delitto sussiste anche quando gli atti sono rivolti contro un altro Stato, un'istituzione o un organismo internazionale, o quando si sono svolti in un altro Stato.

Art. 6

(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo o di eversione)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 quinquies del seguente tenore:

138 *quinquies* 1. Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 138 *bis*, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso armi o dispositivi esplosivi o letali, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione ovvero di sabotaggio di servizi o installazioni pubblici essenziali, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

2. Il delitto sussiste anche quando gli atti sono rivolti contro un altro Stato, un'istituzione o un organismo internazionale, o quando si sono svolti in un altro Stato.

Art. 7

(Attentati per finalità di terrorismo o di eversione)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza dello Stato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto il Capo V “Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo” nel cui ambito è inserito l’articolo 138 sexies del seguente tenore:

138 *sexies* 1. Chiunque, compiendo atti con finalità di terrorismo o di eversione, attentata alla vita o all’incolumità di una o più persone civili che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

2. Il delitto sussiste anche quando gli atti sono rivolti contro un altro Stato, un’istituzione o un organismo internazionale, o quando si sono svolti in un altro Stato.

Art. 8

(Atti di terrorismo o di eversione con armi o dispositivi esplodenti o letali)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza dello Stato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto il Capo V “Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo” nel cui ambito è inserito l’articolo 138 septies del seguente tenore:

138 *septies* 1. Salvo che non costituisca più grave reato, chiunque compie atti con finalità di terrorismo o di eversione diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui o pubblici, mediante l’uso di armi o dispositivi esplodenti o letali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il delitto sussiste anche quando gli atti sono rivolti contro un altro Stato, un’istituzione o un organismo internazionale, o quando si sono svolti in un altro Stato.

Art. 9

(Malversazione a danno dello Stato)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” Capo III “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 è aggiunto l’articolo 416 bis del seguente tenore:

416 *bis* Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico od istituzione contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 10

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in specie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” Capo III “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 bis è aggiunto l’articolo 416 ter del seguente tenore:

416 *ter* La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 413 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o istituzioni.

Art. 11

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in specie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” Capo III “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 ter è aggiunto l’articolo 416 quater del seguente tenore:

416 *quater* Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 413, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o istituzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

Art. 12

(Abuso di informazioni privilegiate)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in specie” Titolo VI “Dei delitti contro la fede pubblica” dopo il Capo V “Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti” è aggiunto il Capo V bis “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato” nel cui ambito è collocato l’articolo 299 bis del seguente tenore:

299 *bis* 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle attività indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo.

Art. 13

(Manipolazione del mercato)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VI "Dei delitti contro la fede pubblica" dopo il Capo V "Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti" è aggiunto il Capo V bis "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" nel cui ambito è collocato l'articolo 299 ter del seguente tenore:

299 *ter* 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5.000.000.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 14

(Tratta di persone)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo II "Dei delitti contro la libertà" Capo III "Dei delitti contro la libertà individuale" è aggiunto l'articolo 145 bis del seguente tenore:

145 *bis* 1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 145 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro contante o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti alla sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 15

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Nel codice penale, all'articolo 295, commi 1 e 2, la sanzione è rispettivamente così modificata "con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 10.000" e "con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 20.000".

Articolo 16

(Fabbricazione, introduzione, vendita e detenzione di armi nello Stato)

1. All'articolo 460 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".
2. All'articolo 461 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".
3. All'articolo 462 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".
4. All'articolo 463 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".
5. All'articolo 464 la sanzione è così modificata, nel comma 1, "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000", nel comma secondo, "con l'arresto fino a due anni e sei mesi e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.000", nel comma terzo, "con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 5.000".
6. All'articolo 466 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".
7. All'articolo 467 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000" e "nei casi più gravi con l'arresto fino a due anni e sei mesi e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.000".
8. All'articolo 468 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".
9. All'articolo 469 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".

Art. 17
(Contrabbando)

Nel codice penale, al Libro III "Delle contravvenzioni in ispecie" Titolo I "Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico" è aggiunto il Capo X "Contrabbando" nel cui ambito è collocato l'articolo 459 bis del seguente tenore:

459 bis 1. È punito con l'arresto fino a due anni o, in alternativa, con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti nel comma 2;

b) è sorpreso con merci nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

c) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;

d) porta merci fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette ai diritti di confine.

2. Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti dall'ordinamento vigente.

3. Il confine con lo Stato italiano costituisce la linea doganale.

4. Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

5. Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo a mezzo dei suoi organi. La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della situazione di ciascuna località, dall'Autorità doganale.

6. Si considerano diritti tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge dello Stato.

7. Gli organi doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente articolo, possono:

a) procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;

b) procedere alla visita dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;

c) invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona; in caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto l'Autorità doganale può disporre, con provvedimento scritto dettagliatamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale; della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore al Promotore di Giustizia; questi, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le quarantotto ore successive.

Art. 18
(Reati contro l'ambiente)

Nel codice penale, al Libro III "Delle contravvenzioni in ispecie" Titolo II "Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica" dopo il Capo II "Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizi" è aggiunto il Capo II bis "Della tutela dell'ambiente" nel cui ambito è collocato l'articolo 472 bis del seguente tenore:

472 bis 1. E' punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o con la l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000 chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.

2. Alla stessa pena prevista dal comma 1 soggiace chiunque cagiona l'inquinamento atmosferico.

3. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 ad euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 19
(Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)

Nel codice penale, al Libro III "Delle contravvenzioni in ispecie" Titolo II "Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica" dopo il Capo II "Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizi" è aggiunto il Capo II bis "Della tutela dell'ambiente" nel cui ambito è collocato l'articolo 472 ter del seguente tenore:

472 ter 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 20
*(Produzione, traffico e detenzione illeciti
di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

*Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis
"Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope"
nel cui ambito è collocato l'articolo 326 bis del seguente tenore:*

326 bis 1. Chiunque, senza esservi autorizzato, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 ad euro 260.000.

2. Con le medesime pene di cui al comma uno è punito chiunque, senza esservi autorizzato, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

3. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000.

4. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.

5. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'Autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 21
*(Associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" nel cui ambito è collocato l'articolo 326 ter del seguente tenore:

326 ter 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 326 bis, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma 1, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o dispositivi esplosivi o letali, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

4. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Art. 22
(Aggravanti e confisca)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" nel cui ambito è collocato l'articolo 326 quater del seguente tenore:

326 quater 1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 326 bis sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore di anni diciotto;

b) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

c) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

d) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

3. L'Autorità giudiziaria con la condanna dispone la confisca delle sostanze stupefacenti e psicotrope e ne ordina la distruzione.

Art. 23
(Prescrizioni abusive)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumità pubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito è collocato l’articolo 326 quinquies del seguente tenore:

326 *quinquies* 1. Le pene previste dall'articolo 326 *bis* si applicano altresì a carico del medico chirurgo che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

2. Le pene previste dall’articolo 326 *bis* non si applicano alle farmacie per quanto riguarda l’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e, sulla base di prescrizioni mediche, per l’acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicinali.

Art. 23 *bis*
(Pirateria)

*Nel codice penale, al Libro II «Dei delitti in ispecie», Titolo VII «Dei delitti contro l’incolumità pubblica», Capo I «Dell’incendio, della inondazione, della sommersione e di altri delitti di comune pericolo», dopo l’articolo 311 è aggiunto l’articolo 311 *bis* del seguente tenore:*

311 *bis* 1. Il sequestro, la rapina o qualsiasi atto illecito di violenza commessi a fini privati dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti contro un’altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

CAPO IV
Misure per la prevenzione ed il contrasto
del finanziamento del terrorismo

Art. 24

*(Misure per il contrasto del finanziamento del terrorismo
e nei confronti delle attività che minacciano
la pace e la sicurezza internazionale)*

1. Al fine di prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo e delle attività che minacciano la pace e la sicurezza e internazionale, la Segreteria di Stato include in una apposita lista, soggetti individuati come destinatari del congelamento di beni o risorse economiche, anche sulla base delle Risoluzioni rilevanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La Segreteria di Stato aggiorna la lista ed eventualmente cancella dalla lista i soggetti individuati, anche sulla base delle Risoluzioni rilevanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, con proprio provvedimento, dispone immediatamente, e senza preavviso, il congelamento dei beni e delle risorse economiche di proprietà o posseduti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti individuati dalla Segreteria di Stato.

Il congelamento è subito comunicato ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ed ha effetto immediato.

Il provvedimento dell'Autorità di Informazione Finanziaria definisce i termini, le condizioni e i limiti del congelamento, anche ai fini della tutela dei diritti dei terzi in buona fede.

3. La Segreteria di Stato:

a) acquisisce dalle Autorità competenti, interne e internazionali, ogni informazione utile allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1;

b) stabilisce collegamenti con le Autorità degli altri Stati o internazionali al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale;

c) formula alle competenti Autorità internazionali proposte di individuazione di soggetti.

Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi delle lettere a) e b), sussistono elementi sufficienti per formulare proposte di individuazione di soggetti alle competenti Autorità internazionali, e sussiste il rischio che i beni o le risorse economiche possibile oggetto di congelamento possano essere occultati o utilizzati per il finanziamento del terrorismo, la Segreteria di Stato ne fa segnalazione al Promotore di Giustizia e all'Autorità di Informazione Finanziaria per l'adozione di misure cautelari.

d) formula alle competenti autorità internazionali proposte di cancellazione dalle liste dei soggetti individuati, anche sulla base degli esiti dei ricorsi presentati dai soggetti interessati ai sensi del comma 4.

4. Il Tribunale riceve e valuta i ricorsi per l'esonazione dal congelamento di beni o di risorse economiche presentate dai soggetti interessati, anche ai fini della tutela dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 25
(Effetti del congelamento)

1. I beni sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo al fine di ottenere in qualsiasi modo beni o servizi.

3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.

4. È vietato mettere direttamente o indirettamente beni o risorse economiche a disposizione dei soggetti individuati o destinarli a loro vantaggio.

5. È vietato il concorso consapevole in attività aventi lo scopo, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.

6. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di un procedimento di natura giudiziaria o amministrativa, avente ad oggetto i medesimi beni o risorse economiche.

7. Il congelamento dei beni o delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti, in buona fede, conformi alla presente legge, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, che li pone in essere, inclusi i rappresentanti legali, amministratori, direttori, dipendenti, consulenti o collaboratori a qualsiasi titolo, salvo i casi di grave negligenza.

Art. 26
(Obblighi di comunicazione)

I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), comunicano all'Autorità di Informazione Finanziaria, entro trenta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 2:

a) le misure adottate ai sensi del presente Capo, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei beni o delle risorse economiche;

b) le informazioni relative ai rapporti, alle prestazioni o alle transazioni, nonché ogni altra informazione disponibile, riconducibili ai soggetti individuati o, sulla base di eventuali indicazioni ricevute, in via di individuazione.

Art. 27
*(Custodia, amministrazione e gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento)*

1. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica provvede direttamente o mediante la nomina di un custode o di un amministratore alla custodia o all'amministrazione dei beni o risorse economiche oggetto di congelamento.

Essa può compiere, direttamente ovvero mediante un custode o un amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il nulla osta della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.

2. Qualora, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, vengano adottati provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto i beni o risorse economiche di cui al comma 1 del presente articolo, alla gestione provvede l'Autorità che ha disposto il sequestro o la confisca.

3. Il custode o l'amministratore operano sotto il diretto controllo dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Il custode o l'amministratore svolgono la loro attività seguendo le direttive dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, redigono relazioni periodiche e presentano un rendiconto al termine della loro attività.

4. Le spese di custodia o di amministrazione, incluso il compenso del custode o dell'amministratore, sono ricavate dai beni o risorse economiche custoditi o amministrati o dai beni o risorse economiche da queste derivanti.

5. L'Amministrazione del Patrimonio della sede Apostolica trasmette alla Segreteria di Stato relazioni periodiche sullo stato dei beni o risorse economiche e sulle attività compiute.

6. In caso di cancellazione dei soggetti dalla lista, o di annullamento del congelamento disposto dal Tribunale, la Segreteria di Stato chiede al Corpo della Gendarmeria di darne comunicazione all'avente diritto ai sensi degli articoli 170 e seguenti del codice di procedura civile.

Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è invitato a prendere in consegna i beni o risorse economiche entro sei mesi dalla data della comunicazione ed è informato sulle attività svolte ai sensi dei commi 8.

7. Nel caso di beni immobili o mobili registrati, analoga comunicazione è trasmessa alle Autorità competenti ai fini della cancellazione del congelamento nei pubblici registri.

8. Cessate le misure di congelamento e finché non ha luogo la presa di consegna da parte degli aventi diritto, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica provvede alla custodia o all'amministrazione dei beni o risorse economiche con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

9. Se l'avente diritto non chiede la consegna dei beni o risorse economiche nei sei mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 6, i medesimi beni o risorse, tenuto conto di eventuali accordi internazionali di ripartizione, sono acquisiti dalla Santa Sede e devoluti alle opere di religione e di carità del Sommo Pontefice e destinati, almeno in parte, a sostenere le vittime del terrorismo e le loro famiglie.

10. Il provvedimento che dispone l'acquisizione è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso alle Autorità competenti con le stesse modalità di cui ai comma 7.

CAPO V

Obblighi di adeguata verifica

Art. 28 *(Casi di applicazione)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), eseguono gli obblighi di adeguata verifica:

- a) quando instaurano un rapporto;
- b) quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore ad euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una transazione unica o con più transazioni collegate;
- c) quando effettuano un trasferimento di fondi il cui importo sia pari o superiore ad euro 1.000;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte;

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), eseguono gli obblighi di adeguata verifica:

- a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o altre risorse economiche di valore pari o superiore ad euro 15.000;
- b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una transazione unica o con più transazioni collegate;
- c) tutte le volte che la transazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica, la costituzione, gestione o amministrazione di società o altre persone giuridiche, integra in ogni caso una transazione di valore non determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte;

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), attuano gli obblighi di adeguata verifica anche nello svolgimento della propria attività in forma individuale, associata o societaria.

3. Gli obblighi di adeguata verifica sussistono per tutta la durata del rapporto, e includono il controllo delle transazioni eseguite nel corso del medesimo rapporto, anche al fine di assicurare che la transazione sia coerente alla categoria e al profilo di rischio della controparte e della sua attività.

4. Gli obblighi di adeguata verifica devono eseguirsi anche con riguardo ai rapporti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 bis

(Approccio basato sul rischio)

1. Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti in maniera proporzionale al rischio connesso alla categoria di controparte o alla tipologia di rapporto, di prestazione o di transazione.

2. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, osservano le linee guida dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, prestano particolare attenzione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prestazioni, transazioni o prodotti che favoriscono l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 28 ter

(Obblighi della controparte)

1. La controparte fornisce ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tutti i documenti, i dati e le informazioni necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

2. La controparte fornisce altresì tutti documenti, i dati e le informazioni necessari all'identificazione del titolare effettivo.

Art. 29
(Modalità e contenuto degli obblighi di adeguata verifica)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), adempiono agli obblighi di adeguata verifica prima di instaurare un rapporto, o di compiere una prestazione o una transazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), adempiono agli obblighi di adeguata verifica nella fase iniziale di valutazione della posizione della controparte.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, identificano la controparte, sia persona fisica, sia persona giuridica, e verificano tale identità anche sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Nel caso di persone giuridiche, la verifica include anche la natura giuridica, la denominazione e la sede legale, l'identità di coloro che svolgono la funzione di legali rappresentanti, di amministratori o di direttori.

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, richiedono alla controparte, sia persona fisica, sia persona giuridica, i documenti, i dati e le informazioni necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica. Le informazioni includono la causale del rapporto.

4. Qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, è proibito instaurare il rapporto ed eseguire la prestazione o la transazione. Qualora il rapporto sia già in corso, i soggetti chiudono il rapporto medesimo. In tutti i casi, i soggetti obbligati valutano se effettuare la segnalazione di transazione sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Art. 29 bis
(Titolare effettivo)

1. Nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, identificano il titolare effettivo, del quale verificano l'identità, anche sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

2. Nel caso di società o persona giuridica, ai fini della identificazione del titolare effettivo, occorre altresì:

a) accertare la titolarità e il controllo della società o persona giuridica;

b) identificare e verificare la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, sono titolari o controllano la persona giuridica, o ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato alla presente legge.

Art. 29 *ter*
(*Delegati*)

Nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, accertano che coloro che intendono rappresentare e agire per conto della controparte, sia persona fisica, sia persona giuridica, siano adeguatamente autorizzati, identificandone e verificandone l'identità, anche sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Art. 30
(*Obblighi semplificati ed esenzioni*)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono esentati dagli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.
2. La Segreteria di Stato, con proprio provvedimento, identifica gli Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono esentati dagli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un'Autorità pubblica.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se la controparte rientra nelle categorie stabilite dai medesimi commi 1 e 3.
5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica non si applicano qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o qualora si abbia motivo di ritenere che la verifica effettuata non sia attendibile o non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono esentati dagli obblighi di adeguata verifica, in relazione a:
 - a) contratti di assicurazione sulla vita il cui premio annuale non sia superiore ad euro 1.000 o il cui premio unico sia di importo non superiore ad euro 2.500;
 - b) forme pensionistiche complementari, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto e non possano servire da garanzia per un prestito;
 - c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
 - d) titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di un altro Stato, purché siano soggetti, in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ad obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge;

e) moneta elettronica, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda euro 150, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di euro 2.500 sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore ad euro 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile.

7. L'Autorità di Informazione Finanziaria, con proprio provvedimento, autorizza i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, a non applicare gli obblighi di adeguata verifica in relazione a categorie di controparti, tipologie di rapporti, di prestazioni o di transazioni caratterizzati da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'autorizzazione è concessa sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato alla presente Legge.

Art. 31 (*Obblighi rafforzati*)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, rafforzano gli obblighi di adeguata verifica, nelle situazioni che, per loro natura, presentano un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e comunque nei casi indicati nei commi 2, 4 e 5 del presente articolo.

2. Quando la controparte non è fisicamente presente, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, adottano una o più fra le seguenti misure:

a) accertare l'identità della controparte con cui instaurano il rapporto tramite elementi supplementari, anche sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o finanziario soggetto ad obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge;

c) assicurarsi che il primo pagamento relativo alla transazione sia effettuato tramite un conto intestato alla controparte con cui si instaura il rapporto presso un ente creditizio o finanziario soggetto, ad obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge;

3. Gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica, anche quando la controparte non è fisicamente presente, si considerano comunque assolti nei seguenti casi:

a) qualora l'identificazione sia già avvenuta in relazione ad un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti risultino aggiornate;

b) per le transazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori mediante carte di pagamento; tali transazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

c) per la controparte i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atto pubblico, da scrittura privata autenticata o da atti idonei a fornire certezza giuridica;

d) per la controparte i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione di una Rappresentanza Pontificia della Santa Sede.

4. In caso di conti di corrispondenza con enti creditizi o finanziari di un alto Stato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 devono:

a) raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti e documenti accessibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;

b) valutare l'adeguatezza della normativa, degli obblighi e dei controlli vigenti nello Stato estero in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

c) ottenere, prima di aprire il conto, l'autorizzazione del superiore o direttore responsabile o di un suo delegato, prima di aprire un nuovo conto di corrispondenza;

d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e dei rispettivi diritti e doveri;

e) assicurarsi che l'ente corrispondente abbia verificato l'identità della controparte avente un accesso diretto ai conti di passaggio, abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.

5. Con riferimento ai rapporti instaurati con persone politicamente esposte, o alle prestazioni e alle transazioni effettuati in nome e per conto di persone politicamente esposte, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono:

a) disporre di adeguate procedure per determinare se la controparte sia una persona politicamente esposta;

b) ottenere, prima di instaurare un rapporto, o di eseguire una prestazione o una transazione, l'autorizzazione del superiore o direttore responsabile o di un suo delegato. Tale autorizzazione è richiesta anche per la continuazione del rapporto, nel caso la controparte assuma successivamente lo *status* di persona politicamente esposta;

c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche impiegati;

d) assicurare un controllo continuo e rafforzato.

CAPO VI

Obblighi di registrazione e conservazione

Art. 32

(Obblighi di registrazione e conservazione)

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, conservano i documenti, i dati e le informazioni che hanno acquisito nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, anche al fine di consentire all'Autorità giudiziaria la ricostruzione dei rapporti, prestazioni e transazioni ai fini di un procedimento penale.

Art. 33

(Contenuto degli obblighi)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con riferimento all'adempimento dell'adeguata verifica conservano, per un periodo di cinque anni dalla fine del rapporto, o dall'esecuzione della prestazione o della transazione, le informazioni e i documenti acquisiti, inclusa la corrispondenza, le scritture e le registrazioni eseguite.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con riferimento ai rapporti, alle prestazioni e alle transazioni, registrano e conservano, per un periodo di cinque anni dalla fine del rapporto, o dall'esecuzione della prestazione o della transazione, i dati identificativi della controparte, del titolare effettivo e dei delegati, la data, l'importo, la tipologia del rapporto, della prestazione o della transazione, i mezzi di pagamento utilizzati. Con riferimento ai rapporti, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, registrano anche la causale.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre le quarantotto ore successive allo svolgimento della prestazione o della transazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto.
4. Il termine di cinque anni stabilito ai commi 1 e 2 può essere esteso su richiesta dell'Autorità giudiziaria.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, fatti salvi i limiti di tempo stabiliti al comma 1, adottano sistemi di registrazione e conservazione che consentano loro di rispondere in maniera efficace e rapida alle richieste delle Autorità competenti.
6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, adottano sistemi di registrazione e conservazione che consentano di tenere aggiornati i dati e le informazioni raccolti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, in particolare con riferimento alle categorie di controparti e alle tipologie di rapporti, di prestazioni e di transazioni che comportano un alto rischio.

Capo VII **Obblighi di segnalazione**

Art. 34

(Segnalazione di transazioni sospette)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 inviano una segnalazione di transazione sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria qualora siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che denaro contante, beni o altre risorse economiche siano i proventi di attività criminose, o che siano in corso o che siano stati compiuti o tentati atti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità e natura della transazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività svolta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto, sia persona fisica, sia persona giuridica, cui la transazione è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono prestare particolare attenzione alle transazioni complesse, di valore notevole e inusuale rispetto alla controparte, o difficilmente riconducibili ad un fine lecito, individuate anche sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità di Informazione Finanziaria.

3. Le segnalazioni sono effettuate appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto e, ove possibile, prima di eseguire la prestazione o la transazione.

La segnalazione di transazione sospetta è effettuata qualsiasi sia il valore della transazione, e senza riguardo degli eventuali aspetti di natura fiscale.

4. La segnalazione in buona fede delle transazioni sospette, incluse le informazioni ad esse correlate, non comporta alcuna forma di responsabilità per i soggetti ad essa tenuti, o per i loro rappresentanti legali, amministratori, direttori, dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, né costituisce violazione del segreto in materia finanziaria o professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione imposte da disposizioni di natura legislativa, amministrativa o contrattuale.

Art. 35

(Obbligo di astensione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, si astengono dall'eseguire le prestazioni o le transazioni qualora siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che denaro contante, beni o altre risorse economiche siano i proventi di attività criminose, o che siano in corso o che siano stati compiuti o tentati atti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile o potrebbe ostacolare le indagini dell'Autorità giudiziaria, i soggetti tenuti alla segnalazione la inviano immediatamente dopo aver eseguito la prestazione o la transazione.

Art. 36
(Divieto di comunicazione)

I soggetti segnalanti e i loro rappresentanti legali, amministratori, direttori, dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e chiunque ne sia a conoscenza, non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi la segnalazione di transazioni sospette, incluse le informazioni ad esse correlate, né che è in corso o che può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 36 bis
(Analisi e trasmissione delle segnalazioni)

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria, con riferimento alle segnalazioni di transazioni sospette ricevute:

a) effettua l'analisi finanziaria;

b) richiede ulteriori informazioni ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione;

c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni con sistemi che garantiscano la sicurezza delle informazioni e che consentano le indagini dell'Autorità giudiziaria in caso di procedimento penale;

d) trasmette al Promotore di Giustizia le informazioni che ritiene sufficientemente fondate e che integrino possibili casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Delle segnalazioni trasmesse viene mantenuta evidenza per dieci anni con sistemi che garantiscano la sicurezza delle informazioni e che consentano gli approfondimenti e le indagini dell'Autorità giudiziaria nel caso di un procedimento penale;

e) comunica al soggetto segnalante l'archiviazione della segnalazione.

2. Il Promotore di Giustizia informa l'Autorità di Informazione Finanziaria circa le segnalazioni di transazioni sospette archiviate.

3. La trasmissione delle segnalazioni e le successive comunicazioni sono sottoposte agli stessi divieti di comunicazione di cui all'articolo 36.

Art. 37
(Tutela della riservatezza)

1. I soggetti tenuti alla segnalazione adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del legale rappresentante o di un loro delegato.

2. La trasmissione delle segnalazioni di transazioni sospette, le eventuali richieste e gli scambi di informazioni tra l'Autorità di Informazione Finanziaria e l'Autorità giudiziaria, avvengono con modalità idonee a garantire la sicurezza e l'integrità delle

informazioni, e il loro utilizzo nei limiti consentiti dalla presente legge e dall'ordinamento vigente.

3. Il Promotore di Giustizia, l'Autorità di Informazione Finanziaria e il Corpo della Gendarmeria, stipulano Protocolli d'intesa al fine di garantire la sicurezza dello scambio delle informazioni e la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

4. In caso di trasmissione di una segnalazione di transazione sospetta o di denuncia di reato al Promotore di Giustizia, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato la segnalazione, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

5. L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

6. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 5, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

Art. 37 bis
(Segreto in materia finanziaria)

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dei loro rappresentanti legali, amministratori, direttori, dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, in ragione dell'esercizio delle attività elencate nel medesimo articolo 2, comma 1, sono coperti dal segreto in materia finanziaria.

2. Il segreto in materia finanziaria non deve essere di ostacolo all'attività e alla richiesta di informazioni delle Autorità competenti per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

CAPO VIII
Trasferimento di fondi

Art. 38
(Trasferimento di fondi)

1. Fatte salve le soglie e le deroghe stabilite dall'articolo 28, comma 1, lettera c), in caso di trasferimento di fondi, i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario, e i prestatori intermediari di servizi di pagamento, sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione, con riferimento ai seguenti dati relativi all'ordinante:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) indirizzo;

d) numero di conto;

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, emana linee guida e disposizioni di attuazione sul trasferimento di fondi, tenuto conto anche della vigente normativa internazionale ed europea.

CAPO IX

Denaro contante

Art. 39

(Dichiarazione di trasferimento di denaro contante)

1. Ogni persona che entra o esce dallo Stato trasportando denaro contante di importo pari o superiore al limite stabilito dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, anche sulla base della normativa europea vigente in materia, è tenuto ad una dichiarazione in forma scritta all'Autorità di Informazione Finanziaria.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene:

a) i dati identificativi del dichiarante, del proprietario e del destinatario del denaro contante;

b) l'importo del denaro contante e la sua origine;

c) l'itinerario seguito e l'utilizzo previsto;

3. Le informazioni contenute nella dichiarazione di cui al comma 2 sono registrate e conservate dall'Autorità di Informazione Finanziaria per un periodo di cinque anni.

4. Il Corpo della Gendarmeria effettua verifiche e ispezioni ai fini dell'attuazione degli obblighi di cui al comma 1, nei limiti delle proprie competenze stabilite dall'ordinamento vigente.

Art. 39 bis

(Utilizzo del denaro contante)

La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano fissa con proprio regolamento i limiti all'utilizzo del denaro contante.

CAPO X
Segreto d'ufficio e scambio di informazioni

Art. 40
(Scambio di informazioni)

1. Tutte le informazioni in possesso delle Autorità competenti sono coperte dal segreto d'ufficio, senza pregiudizio dell'attività dell'Autorità giudiziaria in caso di procedimento penale.
2. Le Autorità competenti collaborano attivamente e scambiano informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. Tutti i dati, le informazioni e i documenti in possesso delle Autorità competenti sono conservati con sistemi che garantiscano la loro sicurezza e integrità.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto pontificio e di segreto di Stato.

Art. 41
(Scambio internazionale di informazioni)

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria, a condizioni di reciprocità e sulla base di Protocolli d'intesa, scambia con analoghe Autorità di altri Stati informazioni relative a transazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Il segreto d'ufficio e le eventuali restrizioni alla comunicazione non sono di ostacolo allo scambio internazionale di informazioni.
3. Le informazioni fornite o ricevute devono essere utilizzate solo allo scopo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

CAPO XI
Sanzioni amministrative

Art. 42
(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui agli articoli 1 *bis*; 2 *ter*; 25, commi 1, 2, 4 e 5; 26; 27; 28; 28 *bis*; 28 *ter*; 29; 29 *bis*; 29 *ter*; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37, comma 1; 37 *bis*; 38; 39; e degli obblighi connessi contenuti nei regolamenti e nelle disposizioni di attuazione, l'Autorità di Informazione Finanziaria applica la sanzione amministrativa pecuniaria, per le persone fisiche, da euro 10.000 ad euro 250.000, e per le persone giuridiche, da euro 10.000 ad euro 1.000.000.

2. La sanzione è determinata secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. CCXVII del 14 dicembre 1994.

3. La somma della sanzione è acquisita dalla Santa Sede e devoluta alle opere di religione e di carità del Sommo Pontefice.

4. Il soggetto sanzionato può opporsi alle decisioni dell'Autorità di Informazione Finanziaria con ricorso dinanzi al Giudice Unico. Se diverso da persona fisica, il soggetto sanzionato può esercitare il regresso nei confronti della persona fisica responsabile della violazione.

5. Sono fatte salve le norme in materia di provvedimenti disciplinari connessi al rapporto di lavoro.

Art. 42 *bis*
(*Responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche*)

1. In caso di condanna per uno dei reati stabiliti dagli articoli 421 *bis* e 138 *ter* del codice penale, l'Autorità giudiziaria applica nei confronti delle persone giuridiche una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 2.000.000 nel caso in cui:

a) chi è stato condannato riveste funzioni di rappresentanza legale, amministrazione, dirigenza o funzioni simili;

b) chi è stato condannato è sotto la responsabilità diretta, la vigilanza o il controllo di uno dei soggetti di cui alla lettera a);

c) il reato sia stato commesso nell'interesse della persona giuridica.

2. La persona giuridica non è responsabile nel caso in cui:

a) colui che riveste le funzioni di rappresentanza legale, amministrazione, dirigenza o funzioni simili, diverso da chi è stato condannato, ha adottato ed attuato politiche, assetti organizzativi, misure e procedure adeguati alla prevenzione dei reati di cui agli articoli 421 *bis* e 138 *ter* del codice penale;

b) il ruolo di vigilanza e controllo interno alla persona giuridica è stato affidato ad organismi o enti terzi rispetto alla medesima persona giuridica;

c) il reato è stato commesso eludendo in maniera fraudolenta la vigilanza e il controllo interni alla persona giuridica.

3. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica l'interdizione temporanea dall'attività quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) la persona giuridica ha tratto dal reato un profitto di notevole entità;

b) la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze dell'organizzazione della persona giuridica;

c) la persona giuridica, nei cinque anni precedenti, ha già ricevuto una sanzione amministrativa pecuniaria per uno dei reati stabiliti dagli articoli 421 *bis* e 138 *ter* del codice penale;

4. La somma della sanzione è acquisita dalla Santa Sede e devoluta alle opere di religione e di carità del Sommo Pontefice.

5. Il presente articolo non si applica alle Autorità pubbliche, sia interne, sia di altri Stati o internazionali.

ALLEGATO

Art. 1 *(Titolare effettivo)*

Per titolare effettivo s'intende:

1. In caso di persona fisica, la persona o le persone fisiche in nome e per conto delle quali è realizzata una prestazione o transazione.

2. In caso di società:

a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino una società attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale società, tramite azioni al portatore;

b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di una società.

3. In caso di altre persone giuridiche che amministrano o distribuiscono fondi:

a) se i beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del patrimonio della persona giuridica;

b) se i beneficiari non sono stati ancora determinati, la persona fisica o le persone fisiche nel cui interesse principale è creato la persona giuridica;

c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo sul patrimonio della persona giuridica.

Art. 2 *(Persone politicamente esposte)*

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a) i Capi di Stato, i Capi di Governo, i Ministri, i vice Ministri e i Sotto-Segretari e le persone che esercitano funzioni simili;

b) i membri del Parlamento;

c) i membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di ogni altra Autorità giudiziaria di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, e le persone che esercitano funzioni simili;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle Banche centrali, e le persone che esercitano funzioni simili;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate, e le persone che esercitano funzioni simili;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle società pubbliche, e le persone che esercitano funzioni simili.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad f) includono, se applicabili, le cariche ricoperte a livello internazionale o europeo.

2. Per familiari diretti s'intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere, senza effetti per l'ordinamento canonico e civile;

d) i genitori.

3. Ai fini della individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al comma 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona che abbia, notoriamente, la titolarità effettiva congiunta di persone giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona politicamente esposta;

b) qualsiasi persona che sia unica titolare effettiva di persone giuridiche notoriamente create a beneficio di una persona politicamente esposta.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, degli obblighi rafforzati di adeguata verifica, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari della presente Legge non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Art. 3

(Criteri tecnici ai fini degli obblighi semplificati di adeguata verifica)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, comma 7, per categorie di controparti, tipologie di rapporti, prestazioni e transazioni caratterizzati da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, s'intendono:

a) società o enti pubblici o concessionari di un'attività pubblica, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

i) la controparte è una società o un ente pubblico o concessionario di un'attività pubblica, esercitata in maniera conforme alle concessioni ricevute dalle Autorità competenti, e all'ordinamento interno vigente;

ii) l'identità della controparte è pubblicamente verificabile e certa;

iii) l'attività della controparte, nonché le sue pratiche contabili, è trasparente;

iv) la controparte è sottoposta alla vigilanza e al controllo di un'Autorità pubblica stabilita dal diritto interno.

I criteri indicati ai numeri *i)-iv)* si applicano alla controparte e non ad eventuali enti controllati, i quali devono soddisfare a loro volta i medesimi criteri.

Ai fini dei criteri indicati ai numeri *iii)* e *iv)*, l'attività esercitata dalla controparte è soggetta a vigilanza e controllo delle Autorità competenti, incluso il potere di effettuare ispezioni; di richiedere la modifica di politiche, misure e procedure; di accedere a documenti, dati e informazioni.

b) società o persone giuridiche diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

i) la controparte è una società o una persona giuridica che esercita un'attività di natura finanziaria che non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, ma alla quale sia stata estesa l'applicazione della presente legge;

ii) l'identità della controparte è pubblicamente verificabile e certa;

iii) l'attività della controparte, nonché le sue pratiche contabili, è trasparente;

iv) la controparte è sottoposta alla vigilanza e al controllo di un'Autorità pubblica stabilita dal diritto interno.

I criteri indicati ai numeri *i)-iv)* si applicano alla controparte e non ad eventuali enti controllati, i quali devono soddisfare a loro volta i medesimi criteri.

Ai fini dei criteri indicati ai numeri *iii)* e *iv)*, l'attività esercitata dalla controparte è soggetta a vigilanza e controllo delle Autorità competenti, incluso il potere di effettuare ispezioni; di richiedere la modifica di politiche, misure e procedure; di accedere a documenti, dati e informazioni.

c) società quotate aventi sede in uno Stato i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato 5.

d) transazioni o prodotti anche collegati, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

i) la transazione o il prodotto hanno una base contrattuale scritta;

ii) la transazione è eseguita tramite un conto della controparte presso un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge;

iii) la transazione o il prodotto non sono anonimi e la loro natura è tale da consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera d) della presente legge;

iv) esiste un limite predeterminato di valore massimo del prodotto;

v) i vantaggi della transazione o del prodotto non possono andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidità, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o circostanze analoghe;

vi) nel caso in cui il prodotto o la transazione prevedono l'investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi della transazione o del prodotto sono realizzabili soltanto nel lungo termine; la transazione o il prodotto non possano essere utilizzati come garanzia; non vengono effettuati pagamenti anticipati; non vengono utilizzate clausole di riscatto e non si può esercitare il diritto di recesso anticipato.

Ai fini del criterio indicato al numero *iv)*, le soglie stabilite all'articolo 30, comma 6, lettera a), della presente legge, si applicano anche in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, nel valutare se la controparte o la transazione o il prodotto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), presentano un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, valuta con attenzione se la controparte o la transazione o il prodotto sono particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso per fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La controparte o la transazione o il prodotto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in assenza di dati e informazioni che consentano la ragionevole certezza del basso rischio.

 **LEGGE CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO , 30.12.2010**

LEGGE CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Pubblichiamo di seguito il testo della legge dello Stato della Città del Vaticano N. CXXVII: Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo:

30 dicembre 2010

LA PONTIFICIA COMMISSIONE

PER LO STATO

DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- Visto il Trattato del Laterano, sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;
- Vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;
- Vista la legge sulle Fonti del Diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI;

considerando:

- che il riciclaggio dei proventi di attività illecite e, altresì, lo sfruttamento del sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro di provenienza lecita a scopo di finanziamento del terrorismo minano alla base le fondamenta delle società civili costituendo una minaccia per l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità dei sistemi finanziari;
- che il riciclaggio dei proventi di attività criminose ed il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale e che, pertanto, le misure adottate esclusivamente a livello di singola giurisdizione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, finirebbero per avere effetti limitati;
- che ogni Stato e Giurisdizione, in ragione delle peculiarità transnazionali dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono fornire il proprio contributo introducendo nella legislazione interna regole e presidi coerenti con i principi e gli standard concordati a livello internazionale e comunitario contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
- che la Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione europea del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05) prevede, tra l'altro, l'introduzione di presidi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ha ordinato e ordina quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato:

CAPO I

Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente legge si intende per:

1. “*beni*”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
2. “*titolare effettivo*”: la persona o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato alla presente Legge;
3. “*dati identificativi*”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione e la sede legale; avuto riguardo alle persone fisiche ed ai soggetti da queste diversi appartenenti a Stati esteri costituiscono dati identificativi, secondo le leggi di quelle giurisdizioni, anche gli estremi relativi alla posizione fiscale;
4. “*prestatori di servizi relativi a società e trust*”: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: a) costituire società o altre persone giuridiche; b) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche; c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica; d) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo; e) esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona;
5. “*persone politicamente esposte*”: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato alla presente Legge;
6. “*reato grave*”: i reati contenuti nel Capo III della presente legge e nel Codice penale agli articoli 145 – 154 (delitti contro la libertà individuale); 171-174 (corruzione); 248 (associazione per delinquere); 256 (falsità in monete e carte di pubblico credito); 295 – 297 (frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti); 331 – 339 (delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie); 402 - 404 (furto); 406 - 412 (rapina, estorsione e ricatto); 413 (truffa); 421 (ricettazione); 460 – 470 (contravvenzioni concernenti le armi e le materie esplosive) e comunque ogni fattispecie delittuosa punita nel minimo con la reclusione o l’arresto pari o superiore a sei mesi o nel massimo con la reclusione o l’arresto pari o superiore ad un anno;
7. “*stupefacenti e sostanze psicotrope*”: ogni pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
8. “*finanziamento del terrorismo*”: qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia e alla erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dalla presente legge; e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti;
9. “*condotte con finalità di terrorismo*”: le condotte che, per loro natura o contesto, possono

- arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per lo Stato;
10. “*dispositivi esplosivi o comunque micidiali*”: armi da sparo e tutte le altre, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, tutti gli strumenti atti ad offendere, i gas asfissianti o accecanti, le sostanze corrosive;
11. “*banca di comodo*”: un ente creditizio, o un ente che svolge attività equivalenti, costituito in uno Stato in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
12. “*conti correnti di corrispondenza*”: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);
13. “*servizi di pagamento*”: servizi che permettono l'esecuzione di depositi, prelievi, ordini ed operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, relativamente ad un conto di pagamento, ovvero l'emissione e/o l'acquisizione di strumenti di pagamento e le rimesse di denaro;
14. “*operazione*”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti indicati nell'articolo 2, lettere p) e q), un'attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
15. “*operazione collegata*”: un'operazione, ancorché autonoma, che unitamente ad altra o ad altre costituisca un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ad euro 15.000, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;
16. “*conti di passaggio*”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti dai soggetti obbligati alla presente legge, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio o per conto della clientela;
17. “*mezzi di pagamento*”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
18. “*moneta elettronica*”: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente;
19. “*prestatore di servizi di pagamento*”: la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;
20. “*trasferimento di fondi*”: una transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento;

l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;

21. “*denaro contante*”: a) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali *travellers cheque*, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario; b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio);
22. “*servizi e attività di investimento*”: qualsiasi servizio o attività (ricezione e trasmissione di ordini; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti, assunzione e collocamento di strumenti finanziari) avente ad oggetto strumenti finanziari (valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di organismi di investimento collettivo; contratti di opzione; strumenti finanziari derivati);
23. “*strumenti finanziari*”: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di organismi di investimento collettivo; contratti di opzione; strumenti finanziari derivati;
24. “*emittenti*”: i soggetti dello Stato o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dello Stato;
25. “*informazione privilegiata*”: un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;
26. “*intermediazione assicurativa*”: le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione o compiere atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione; sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un'impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa e, altresì, le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'attività professionale, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o nella gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione su base professionale o nelle attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;
27. “*prestazione professionale*”: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti di cui all'articolo 2 dalla quale si presuma, nel momento in cui ha inizio, che avrà una certa durata;
28. “*rappporto continuativo*”: rapporto di durata che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisca in una sola operazione;
29. “*rappporto d'affari*”: un rapporto, professionale o commerciale, che sia correlato con le attività professionali svolte dai soggetti di cui all'articolo 2 e che, nel momento della sua instaurazione, si presuma possa avere una certa durata;
30. “*terzi*”: ogni soggetto (persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura) situato in uno Stato estero, che, conformemente a quanto stabilito nella presente legge, sia soggetto a registrazione professionale obbligatoria legale ed a sorveglianza, applichi misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti;
31. “*fondi*”: le attività ed utilità finanziarie, disponibili anche tramite soggetto interposto, di

- qualsiasi natura, compresi anche: a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; b) i depositi presso qualunque soggetto, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; e) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; f) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; g) tutti gli strumenti di finanziamento delle esportazioni;
32. “*risorse economiche*”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
33. “*congelamento di fondi*”: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
34. “*congelamento di risorse economiche*”: il divieto di movimentazione, trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi anche la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
35. “*soggetti designati*”: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento;
36. “*suolo*”: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
37. “*acque*”: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee;
38. “*acque superficiali*”: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee, le acque di transizione;
39. “*acque sotterranee*”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
40. “*inquinamento atmosferico*”: ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’emissione e alla conseguente introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente;
41. “*emissione*”: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
42. “*rifiuti*”: prodotti fuori norma; prodotti scaduti; sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie; elementi inutilizzabili; sostanze divenute inadatte all’impiego (ad esempio, acidi contaminati, solventi contaminati); residui di processi industriali; residui di procedimenti antinquinamento; residui di lavorazione/sagomatura; residui provenienti dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime; sostanze contaminate; qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata.

Articolo 2

Soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura, incluse le filiali e le succursali di soggetti esteri, che svolge professionalmente un'attività consistente:

- a. nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
- b. nell'intermediazione assicurativa;
- c. nell'assunzione di partecipazioni;
- d. nella raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
- e. nel compimento di operazioni di prestito;
- f. nello svolgimento di servizi di pagamento;
- g. nell'emissione e gestione di mezzi di pagamento;
- h. nel rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- i. nella locazione di cassette di sicurezza;
- j. nello svolgimento di operazioni in cambi per proprio conto o per conto della clientela;
- k. nell'acquisto e nella vendita o anche nella mediazione di beni immobili o imprese;
- l. nella gestione di denaro e di strumenti finanziari;
- m. nell'apertura o nella gestione di conti o depositi bancari, libretti di risparmio o depositi di titoli;
- n. nella costituzione, gestione o amministrazione di *trust*, società o strutture analoghe nonché nella prestazione di servizi relativi a società o *trust*;
- o. nello svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- p. nell'esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria, della professione di revisore dei conti, contabile esterno e consulente tributario;
- q. nell'esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria, della professione di notaio e di legale, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di specifiche operazioni (acquisto e vendita di beni immobili o imprese; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di *trust*, società o strutture analoghe);
- r. nella negoziazione di beni (soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore ad euro 15.000)

è tenuto ad osservare gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione dei rapporti e delle operazioni, di conservazione delle informazioni ad essi inerenti e di segnalazione delle operazioni sospette; a tali fini deve predisporre adeguati assetti organizzativi e procedure, nonché assicurare un'adeguata formazione del personale.

2. I soggetti di cui al comma che precede adottano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente

Legge, ogni provvedimento necessario per assicurare il puntuale ed immediato adempimento degli obblighi previsti. Dei provvedimenti assunti dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, all'Autorità di Informazione Finanziaria.

CAPO II

Disposizioni penali in materia di riciclaggio

Articolo 3 *Riciclaggio*

*Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo X
"Dei delitti contro la proprietà" Capo V alla rubrica "Della ricettazione" è aggiunto ", del riciclaggio e dell'autoriciclaggio". Nello stesso Capo dopo l'art. 421 è aggiunto l'articolo 421 bis del seguente tenore:*

421bis Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 421, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro mille ad euro quindicimila.

Nei casi previsti dal comma che precede si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da reato grave per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Nei confronti della persona che ha commesso il reato grave si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila.

Nei casi previsti dal comma uno la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La fattispecie delittuosa sussiste anche se le attività che hanno generato il denaro, i beni o le altre utilità da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato.

Nei casi di condanna è obbligatoria la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dell'attività delittuosa, tranne che essi appartengano a persone estranee al reato. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

CAPO III

Altre fattispecie delittuose

Articolo 4 *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione*

Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 bis del seguente tenore:

138 bis Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia persone o associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti

contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Articolo 5

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 ter del seguente tenore:

138 ter Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 138 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Articolo 6

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 quater del seguente tenore:

138 quater Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 138 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Articolo 7

Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 quinquies del seguente tenore:

138 quinquies Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione, attenta alla vita od all'incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Articolo 8

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 sexies del seguente tenore:

138 sexies Salvo che non costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi

atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Articolo 9

Malversazione a danno dello Stato

Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo X "Dei delitti contro la proprietà" Capo III "Truffa ed altre frodi" dopo l'articolo 416 è aggiunto l'articolo 416 bis del seguente tenore:

416 bis Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico od istituzione contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

Articolo 10

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo X "Dei delitti contro la proprietà" Capo III "Truffa ed altre frodi" dopo l'articolo 416 bis è aggiunto l'articolo 416 ter del seguente tenore:

416 ter La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 413 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici od istituzioni.

Articolo 11

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo X "Dei delitti contro la proprietà" Capo III "Truffa ed altre frodi" dopo l'articolo 416 ter è aggiunto l'articolo 416 quater del seguente tenore:

416 quater Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 413, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici od istituzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

Articolo 12

Abuso di informazioni privilegiate

Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VI "Dei delitti contro la fede pubblica" dopo il Capo V "Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti" è aggiunto il Capo V bis "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" nel cui ambito è collocato l'articolo 299 bis del seguente tenore:

299 bis E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma uno si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma uno.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo.

Articolo 13

Manipolazione del mercato

Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VI "Dei delitti contro la fede pubblica" dopo il Capo V "Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti" è aggiunto il Capo V bis "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" nel cui ambito è collocato l'articolo 299 ter del seguente tenore:

299 ter Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinquemilioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Articolo 14

Tratta di persone

Nel Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo II "Dei delitti contro la libertà" Capo III "Dei delitti contro la libertà individuale" è aggiunto l'articolo 145 bis del seguente tenore:

145 bis Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 145 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti alla sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Articolo 15

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

All'art. 295, commi uno e due, la sanzione è rispettivamente così modificata "con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro diecimila" e "con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro ventimila".

Articolo 16

Fabbricazione, introduzione, vendita e detenzione di armi nello Stato

1. All'articolo 460 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
2. All'articolo 461 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
3. All'articolo 462 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
4. All'articolo 463 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
5. All'articolo 464 la sanzione è così modificata, nel comma primo, “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”, nel comma secondo, “con l'arresto fino a due anni e sei mesi e con l'ammenda da euro mille ad euro tremila”, nel comma terzo, “con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da euro tremila ad euro cinquemila”.
6. All'articolo 466 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
7. All'articolo 467 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila” e “nei casi più gravi con l'arresto fino a due anni e sei mesi e con l'ammenda da euro mille ad euro tremila”.
8. All'articolo 468 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
9. All'articolo 469 la sanzione è così modificata “con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.

Articolo 17

Contrabbando

Nel Libro III "Delle contravvenzioni in ispecie" Titolo I "Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico" è aggiunto il Capo X "Contrabbando" nel cui ambito è collocato l'art. 459 bis del seguente tenore:

459 bis E' punito con l'arresto fino a due anni o, in alternativa, con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti nel comma due;
- b) è sorpreso con merci nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- c) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- d) porta merci fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette ai diritti di confine.

Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti.

Il confine con lo Stato italiano costituisce la linea doganale.

Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo a mezzo dei suoi organi. La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dall'Autorità doganale.

Si considerano diritti tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge dello Stato.

Gli organi doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente articolo, possono:

- a) procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;
- b) procedere alla visita dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;
- c) invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona; in caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto l'Autorità doganale può disporre, con provvedimento scritto dettagliatamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale; della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore al Promotore di Giustizia presso il Tribunale; questi, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le quarantotto ore successive.

Articolo 18

Tutela dell'ambiente

Nel Libro III "Delle contravvenzioni in ispecie" Titolo II "Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica" dopo il Capo II "Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizii" è aggiunto il Capo II bis "Della tutela dell'ambiente" nel cui ambito è collocato l'art. 472 bis del seguente tenore:

472 bis E' punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o con la l'ammenda da euro duemilaseicento ad euro ventiseimila chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.

Alla stessa pena prevista dal comma uno soggiace chiunque cagiona l'inquinamento atmosferico.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro cinquemiladuecento ad euro cinquantaduemila se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Articolo 19

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Nel Libro III "Delle contravvenzioni in ispecie" Titolo II "Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica" dopo il Capo II "Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizii" è aggiunto il Capo II bis "Della tutela dell'ambiente" nel cui ambito è collocato l'art. 472 ter del seguente tenore:

472 ter Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Articolo 20

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumità pubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito è collocato l’articolo 326 bis del seguente tenore:

326 bis Chiunque, senza esservi autorizzato, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro ventiseimila ad euro duecentosessantamila.

Con le medesime pene di cui al comma uno è punito chiunque, senza esservi autorizzato, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro tremila ad euro ventiseimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 21

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumità pubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito è collocato l’articolo 326 ter del seguente tenore:

326 ter Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 326 bis, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma uno, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Articolo 22

Aggravanti specifiche e confisca

Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumità pubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito è collocato l’articolo 326 quater del seguente tenore:

326 quater Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 326 bis sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;
- b) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
- d) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

L'autorità giudiziaria con la condanna dispone la confisca delle sostanze stupefacenti e psicotrope e ne ordina la distruzione.

Articolo 23 *Prescrizioni abusive*

Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumità pubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito è collocato l’articolo 326 quinquies del seguente tenore:

326 quinquies Le pene previste dall'articolo 326 bis si applicano altresì a carico del medico chirurgo che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Le pene previste dall'articolo 326 bis non si applicano alle farmacie per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e, sulla base di prescrizioni mediche, per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicinali.

CAPO IV

Misure per prevenire il finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche

Articolo 24

Misure per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche volte a contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, l'Autorità di Informazione Finanziaria, fatti salvi i provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria in sede penale, dispone con proprio provvedimento il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati secondo i principi e le regole vigenti nell'ordinamento europeo. Con il medesimo provvedimento sono individuate, sulla base dei principi e delle regole vigenti nell'ordinamento europeo, le esenzioni dal congelamento.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria:

- a) acquisisce dalle autorità competenti ogni informazione utile allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1;
- b) stabilisce collegamenti con gli organismi che svolgono funzioni similari negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale;

- c) formula alle competenti autorità internazionali proposte di designazione di soggetti o enti ai fini dell'adozione delle misure di cui al comma 1;
- d) valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati;
- e) formula alle competenti autorità internazionali proposte di cancellazione dalle liste dei soggetti designati, anche sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati.

Articolo 25

Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche

1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5. La partecipazione consapevole ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento è vietata.
6. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
7. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi alla presente legge non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti.

Articolo 26

Obblighi di comunicazione

I soggetti indicati nell'articolo 2 devono comunicare, entro trenta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 1, all'Autorità di Informazione Finanziaria:

- a) le misure applicate ai sensi del presente Capo, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
- b) le operazioni, i rapporti nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;
- c) sulla base di informazioni dalla stessa fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione.

Articolo 27

Custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, anche quando quest'ultimo sia stato disposto con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria provvede, in via diretta ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma che precede. Essa può impartire direttive, richiedere informazioni e revocare o sostituire il custode e l'amministratore.

3. L'amministratore e il custode operano sotto la sorveglianza dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

CAPO V

Obblighi di adeguata verifica

Articolo 28

Casi di applicazione

I soggetti di cui all'articolo 2 eseguono gli obblighi di adeguata verifica:

- a) quando instaurano un rapporto continuativo o d'affari;
- b) quando eseguono operazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore ad euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni collegate;
- c) per le prestazioni professionali di valore indeterminato o non determinabile e nei casi di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a prescindere da deroghe, soglie o esenzioni applicabili;
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati relativi alla identificazione del soggetto con cui instaurano il rapporto.

Articolo 29

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica e di astensione

1. Gli obblighi di adeguata verifica consistono:

- a) nell'identificazione del soggetto che instaura il rapporto continuativo o d'affari o esegue un'operazione, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) nell'individuazione e nell'identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- c) nell'acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o d'affari o dell'operazione;
- d) nel controllo costante del rapporto continuativo o della relazione d'affari.

2. La verifica dell'identità di cui al comma che precede deve avvenire prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o d'affari o dell'esecuzione della transazione. Il soggetto con cui si instaura il rapporto è tenuto a comunicare, sotto la propria responsabilità, ai soggetti di cui all'articolo 2 ogni dato da questi richiesto ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

3. I notai, i legali, i revisori dei conti, i contabili esterni ed i consulenti tributari adempiono gli obblighi di adeguata verifica nel corso dell'esame della posizione del loro cliente.

4. Gli obblighi di adeguata verifica sono calibrati in funzione del rischio associato al tipo di rapporto continuativo o d'affari, di operazione, di cliente o di prodotto.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica,

non possono instaurare il rapporto continuativo o d'affari né eseguire operazioni; qualora il rapporto sia già in essere i soggetti chiudono il rapporto medesimo e valutano se effettuare la segnalazione di operazione sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria.

6. Gli obblighi di adeguata verifica si estendono ad eventuali succursali dei soggetti indicati nell'articolo 2 situati in altri Stati.

7. Gli obblighi di adeguata verifica si applicano sulla base della valutazione del rischio esistente.

Articolo 30

Obblighi semplificati ed esenzioni

1. Gli obblighi di adeguata verifica non si applicano se il soggetto con cui si instaura il rapporto è un ente creditizio o finanziario situato in un Paese estero che imponga obblighi equivalenti a quelli dello Stato. L'Autorità di Informazione Finanziaria individua gli Stati il cui regime è ritenuto equivalente.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 possono essere autorizzati dall'Autorità di Informazione Finanziaria a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a particolari tipologie contrattuali ed a soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 1, caratterizzati, secondo i criteri indicati nell'Allegato alla presente Legge, da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a raccogliere adeguate informazioni al fine di stabilire se possa adottarsi o mantenersi il regime obbligatorio semplificato.

4. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

Articolo 31

Obblighi rafforzati

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 debbono rafforzare gli obblighi di adeguata verifica, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che, per loro natura, possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Essi, quando il soggetto con cui instaura il rapporto non è fisicamente presente ai fini della identificazione, debbono applicare una o più fra le misure di seguito indicate:

- a) accertare l'identità del soggetto con cui instaura il rapporto tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o finanziario soggetto, nella materia del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a misure equivalenti a quelle adottate dallo Stato;
- c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al soggetto con cui si instaura il rapporto presso un ente creditizio.

3. Gli obblighi di identificazione, anche quando il soggetto non è fisicamente presente, si considerano comunque assolti quando:

- a) l'identificazione sia già avvenuta in relazione ad un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti risultino aggiornate;
- b) si tratti di operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori mediante carte di

pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

- c) i dati identificativi del soggetto con cui si instaura il rapporto e le altre informazioni da acquisire risultino da atti idonei a fornire certezza legale.

4. I soggetti indicati nell'articolo 2, in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati esteri, debbono:

- a) raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
- b) valutare la qualità della normativa ivi vigente in materia di controlli relativi al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) ottenere, prima di aprire il conto, l'autorizzazione del Direttore generale ovvero del soggetto che svolga una funzione equivalente;
- d) definire per iscritto i termini delle rispettive obbligazioni;
- e) assicurarsi che l'ente corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti aventi un accesso diretto ai conti di passaggio, abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.

5. Con riguardo alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte residenti in uno Stato estero, i soggetti indicati nell'articolo 2 debbono:

- a) disporre, in presenza di situazioni di rischio, di adeguate procedure per determinare se il soggetto con cui si instaura il rapporto sia una persona politicamente esposta;
- b) ottenere, prima di eseguire un'operazione o di avviare un rapporto continuativo o d'affari con tali soggetti, l'autorizzazione del Direttore generale ovvero di colui che svolga una funzione equivalente;
- c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio o dei fondi impiegati nell'operazione o nel rapporto continuativo o d'affari;
- d) assicurare un controllo continuo e rafforzato nel rapporto continuativo o nel rapporto d'affari.

6. E' vietato aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo ovvero aprire o mantenere conti di corrispondenza con un ente creditizio che consenta notoriamente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

7. E' vietata l'apertura o la tenuta di conti, depositi o libretti di risparmio anonimi o cifrati o intestati a nomi fittizi o di fantasia.

CAPO VI

Obblighi di registrazione e conservazione

Articolo 32

Contenuto degli obblighi

1. I soggetti di cui all'articolo 2, avuto riguardo ai rapporti continuativi o d'affari instaurati e alle operazioni eseguite, conservano, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione, la copia dei documenti richiesti, le informazioni acquisite, le scritture e le registrazioni eseguite nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere

utilizzati per qualsiasi indagine o analisi su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 dispongono di sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioni proveniente dall'Autorità di Informazione Finanziaria relativamente alle operazioni e ai rapporti continuativi o d'affari da essi intrattenuti nel corso degli ultimi cinque anni.

3. Gli obblighi di registrazione e di conservazione si estendono ad eventuali succursali dei soggetti indicati nell'articolo 2 situati in altri Stati.

CAPO VII

Autorità ed obblighi di segnalazione

Articolo 33

Autorità di Informazione Finanziaria (AIF)

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), istituita dal Sommo Pontefice al fine di prevenire e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza. Ad essa sono attribuiti mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. L'Autorità ha accesso, anche direttamente, alle informazioni finanziarie, amministrative, investigative e giudiziarie necessarie per assolvere i propri compiti di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Essa ha il potere di effettuare verifiche presso i soggetti di cui all'articolo 2 e di irrogare ai soggetti responsabili, nei casi previsti dalla presente legge, sanzioni amministrative pecuniarie.

3. L'Autorità esegue l'analisi finanziaria delle segnalazioni esaminando ed approfondendo le modalità di svolgimento e gli elementi costitutivi delle operazioni sospette, anche avvalendosi di informazioni comunque in proprio possesso o eventualmente acquisite da altri soggetti ed organi dello Stato, che sono tenuti a fornirle, e comunica al Promotore di Giustizia presso il Tribunale i fatti che, in base alle caratteristiche, entità, natura e a qualsivoglia altra circostanza conosciuta, integrino possibili fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4. L'Autorità archivia le segnalazioni che ritiene infondate mantenendone evidenza per dieci anni decorrenti dalla data di archiviazione. Mantiene altresì evidenza, per dieci anni, delle segnalazioni di operazioni sospette inviate al Promotore di Giustizia.

5. L'Autorità di Informazione Finanziaria:

- a) sovrintende al rispetto degli obblighi stabiliti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ed emana disposizioni di attuazione delle norme contenute nella presente legge, con esclusione di quelle contenute nei Capi II e III; essa ha il potere, altresì, di emanare istruzioni e provvedimenti di carattere particolare nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalla presente Legge;
- b) emana ed aggiorna periodicamente indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette;
- c) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e provvede ad effettuarne i necessari approfondimenti ai fini dell'eventuale denuncia al Promotore di Giustizia presso il Tribunale;
- d) autorizza i soggetti di cui all'articolo 2 nei casi previsti dalla presente Legge;
- e) valuta l'efficacia dei sistemi adottati dai soggetti obbligati per combattere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo e, ove del caso, suggerisce le modifiche o integrazioni da apportare ai sistemi medesimi;

- f) propone le eventuali integrazioni e modificazioni della legislazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- g) predispone, sentiti i soggetti obbligati, programmi di formazione del personale al fine di far conoscere la normativa vigente e le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
- h) compila statistiche in ordine all'applicazione e all'efficacia delle misure amministrative ed organizzative di prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- i) compie studi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ed elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- j) trasmette al Segretario di Stato, entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto sull'attività svolta;
- k) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia al Promotore di Giustizia presso il Tribunale;
- l) cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari incaricati di definire politiche e standard in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Articolo 34

Segnalazione di operazioni sospette

1. I soggetti obbligati, anche attraverso la predisposizione di adeguati assetti organizzativi, prestano attenzione ad ogni attività particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio, l'autoriciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e sono tenuti a rispondere con tempestività alle richieste su tali materie provenienti dall'Autorità di Informazione Finanziaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti ad informare prontamente l'Autorità di Informazione Finanziaria, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, quando siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto, avendo a base la capacità economica e l'attività svolta dal soggetto, dalle caratteristiche, entità e natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.

3. Il contenuto, le modalità di individuazione, anche attraverso l'indicazione di indici di anomalia, e di invio delle segnalazioni sospette è definito dall'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 35

Obbligo di astensione

1. I soggetti di cui all'articolo 2 si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettino vi sia una relazione con il riciclaggio, l'autoriciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente all'Autorità di Informazione Finanziaria una segnalazione di operazione sospetta.

2. Qualora l'astensione non sia possibile o possa ostacolare le indagini i soggetti obbligati informano l'Autorità immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Articolo 36

Divieto di comunicazione

1. La segnalazione in buona fede all'Autorità di Informazione Finanziaria delle operazioni sospette e delle informazioni ad esse correlate non comporta alcuna forma di responsabilità per i soggetti obbligati ovvero per i loro dipendenti o amministratori, per qualsivoglia titolo, né costituisce violazione degli obblighi di segretezza inerenti a restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. I soggetti obbligati, nonché i loro amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori legati da qualsivoglia rapporto non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi la segnalazione di operazioni sospette o anche notizie inerenti le segnalazioni medesime o l'esistenza di procedimenti amministrativi o penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Dal divieto di cui al comma che precede sono escluse le comunicazioni all'Autorità di Informazione Finanziaria e all'Autorità Giudiziaria, inquirente o giudicante, ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali di relativa pertinenza.

4. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dall'Autorità di Informazione Finanziaria al segnalante.

5. Il Promotore di Giustizia dà comunicazione all'Autorità di Informazione Finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.

Articolo 37

Misure di protezione

L'Autorità di Informazione Finanziaria adotta, anche sulla base di protocolli d'intesa con l'Autorità Giudiziaria, inquirente o giudicante, e con qualsivoglia altra Autorità, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette.

CAPO VIII

Dati informativi in materia di trasferimento di fondi

Articolo 38

Obblighi in materia di trasferimento di fondi

1. Le norme del presente Capo, emanate tenendo conto dei principi e delle regole vigenti nell'ordinamento europeo, si applicano ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti, da un prestatore di servizi di pagamento. Esse sono volte a prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

2. Sono stabilite norme riguardanti gli obblighi del prestatore dei servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e, altresì, gli obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento.

3 Per i trasferimenti di fondi restano fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante nonché quelli relativi alla loro registrazione e conservazione.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria, conformemente ai principi contenuti nel Regolamento (CE) 15 novembre 2006, n. 1781/2006, emana disposizioni di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo.

CAPO IX

Controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato

Articolo 39

Obbligo di dichiarazione, registrazione e conservazione

1. Ogni persona fisica che entra o esce dallo Stato trasportando denaro contante di importo pari a quello stabilito dalla disciplina vigente nell'ordinamento europeo deve dichiarare tale somma in forma scritta

all'Autorità di Informazione Finanziaria.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene:

- a) i dati identificativi del dichiarante, del proprietario e del destinatario del denaro contante;
- b) l'importo del denaro contante e la sua origine;
- c) l'itinerario seguito.

3. Le informazioni contenute nella predetta dichiarazione debbono essere registrate e conservate per un periodo di cinque anni.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria effettua controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente Capo ed irroga, in caso di loro violazione, sanzioni amministrative pecuniarie.

CAPO X

Tutela della riservatezza

Articolo 40

Segreto d'ufficio

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso, in ragione della loro attività, dei soggetti indicati nell'articolo 2, dei loro amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori legati da qualsivoglia rapporto sono coperti da segreto d'ufficio nei confronti di chiunque ad eccezione dell'Autorità di Informazione Finanziaria e dell'Autorità Giudiziaria, inquirente e giudicante, quando, per quest'ultima, le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

CAPO XI

Cooperazione internazionale

Articolo 41

Cooperazione in materia di prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria scambia a condizioni di reciprocità e, di norma, sulla base di memorandum di intesa, informazioni in materia di operazioni sospette e collabora con Autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Il segreto d'ufficio e le eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni rivenienti da obblighi contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative non sono di ostacolo all'adempimento degli obblighi di cui al comma che precede.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria, conformemente a quanto stabilito dalla Decisione 2000/642/GAI e da altre fonti internazionali, disciplina gli ambiti di utilizzo delle informazioni ricevute dalle Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di altri Stati.

CAPO XII

Sanzioni

Articolo 42

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui agli articoli 2, comma 2, 25, commi 1, 2, 4 e 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40 e di quelli contenuti nei provvedimenti e nelle disposizioni di

attuazione generali o particolari, l'Autorità di Informazione Finanziaria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

2. La sanzione, secondo la procedura prevista dalla legge 14 dicembre 1994, n. CCXVII, è irrogata ai soggetti sottoposti agli obblighi di cui alla presente legge, siano essi persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura.

3 Il soggetto sanzionato, diverso dalla persona fisica, è tenuto ad esercitare il regresso nei confronti degli autori della violazione.

CAPO XIII **Pubblicazione ed entrata in vigore**

Articolo 43 *Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2011.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 20 dicembre 2010.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, 30 dicembre 2010

GIOVANNI Card. LAJOLO, Presidente

Visto

Il Segretario Generale del Governatorato

+ **Carlo Maria Viganò**

ALLEGATO

Articolo 1 Titolare effettivo

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25 per cento delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono state ancora determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Articolo 2

Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a) i Capi di Stato, i Capi di Governo, i Ministri, i Vice Ministri e i Sottosegretari;

b) i parlamentari;

c) i membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle Banche centrali;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo ed internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d) i genitori.

3. Ai fini della individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al comma 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari della presente Legge non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Articolo 3

Procedure semplificate di adeguata verifica della controparte

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge non sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica se il soggetto con cui si instaura il rapporto è un ente creditizio o finanziario situato in un Stato estero, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare i soggetti di cui all'articolo 2 tenuti al rispetto della presente legge a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione:

a) alle società quotate aventi sede in Stati esteri i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE ovvero sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

b) ai titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato estero, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull'identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi;

c) alle autorità pubbliche nazionali;

o a qualunque altra controparte caratterizzata da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/60/CE.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 2 raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se il soggetto con cui si instaura il rapporto possa beneficiare di un'esenzione menzionata in tali commi.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare i soggetti di cui all'articolo 2 della legge a non applicare gli obblighi di adeguata verifica in relazione:

a) ai contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore ai 2500 euro;

b) alla moneta elettronica, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE; o a qualunque altro prodotto o transazione caratterizzati da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/60/CE.

[01870-01.01] [Testo originale: Italiano]

[B0813-XX.04]

-
- COMUNICATO DELLA SEGRETERIA DI STATO CIRCA LA NUOVA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI IN CAMPO FINANZIARIO E MONETARIO NELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E NELLA SANTA SEDE
 - LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI "MOTU PROPRIO" PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI IN CAMPO FINANZIARIO E MONETARIO

STATUTO DELL'AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (AIF)

- RINUNCE E NOMINE
- UDIENZA AI PARTECIPANTI AL XXXVI CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI *PUERI CANTORES*